

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E ATTIVITÀ FUNEBRI CIMITERIALI



COMUNE DI LOIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69, in data 30/10/2007

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15, in data 27/03/2008

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13, in data 05/03/2021

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 31/01/2023

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 in data 22/12/2025

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 29/06/2026

Aggiornato con:

- D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179";
- Legge 1° agosto 2002, n. 166;
- Legge Regione Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria";
- Determinazione del responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871 "Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali";
- Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 10 gennaio 2005, n. 10 "Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19, Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria";
- Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna 7 febbraio 2005, n. 156 "Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 19/2004".

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

Capo II Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

- Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori

Capo III Feretri

- Art. 7 – Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 8 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 – Fornitura gratuita di feretri
- Art. 11 – Piastrina di riconoscimento

Capo IV Trasporti funebri

- Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 – Esercizio del servizio di Trasporti Funebri
- Art. 14 – Orario dei trasporti
- Art. 15 – Norme generali per i trasporti
- Art. 16 – Riti religiosi e civili
- Art. 17 – Trasferimento di salme
- Art. 18 – Morti per malattie infettive – diffusive o portatori di radioattività
- Art. 19 – Trasporto per seppellimento o cremazione
- Art. 20 – Sepolture privilegiate
- Art. 21 – Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 22 – Trasporto di ceneri e resti
- Art. 23 – Rimessa delle autofunebri

TITOLO II - CIMITERI

Capo I Cimiteri

- Art. 24 – Elenco cimiteri
- Art. 25 – Disposizioni generali di Vigilanza
- Art. 26 – Reparti speciali nel cimitero
- Art. 27 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Capo II

Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art. 28 – Disposizioni generali

Art. 29 – Piano regolatore cimiteriale

Capo III

Inumazione e tumulazione

Art. 30 – Inumazione

Art. 31 – Cippo

Art. 32 – Tumulazione

Art. 33 – Deposito provvisorio

Capo IV

Esumazioni ed estumulazioni

Art. 34 – Esumazione ordinaria

Art. 35 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 36 – Esumazione straordinaria

Art. 37 – Estumulazioni

Art. 38 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Art. 39 – Raccolta delle ossa

Art. 40 – Oggetti da recuperare

Art. 41 – Disponibilità dei materiali

Capo V

Cremazione

Art. 42 – Crematorio

Art. 43 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Art. 44 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

Capo VI

Polizia dei cimiteri

Art. 45 – Orario

Art. 46 – Disciplina dell'ingresso

Art. 47 – Divieti speciali

Art. 48 – Riti funebri

Art. 49 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Art. 50 – Fiori e piante ornamentali

Art. 51 – Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

Capo I

Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 52 – Sepolture private

Art. 53 – Durata delle concessioni

Art. 54 – Modalità di concessione

Art. 55 – Uso delle sepolture private

Art. 56 – Manutenzione, canone annuo, affrancazione

Art. 57 – Costruzione dell'opera - Termini

Capo II

Divisione, subentri, rinunce

Art. 58 – Divisione, Subentri

Art. 59 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

Art. 60 – Rinuncia a concessione di aree libere

Art. 61 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Art. 62 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

Capo III

Revoca, decadenza, estinzione

Art. 63 – Revoca

Art. 64 – Decadenza

Art. 65 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 66 – Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE FUNEBRI

Capo I

Imprese e lavori privati

Art. 67 – Accesso ai cimiteri

Art. 68 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art. 69 – Responsabilità – Deposito cauzionale

Art. 70 – Recinzione aree – Materiali di scavo

Art. 71 – Introduzione e deposito di materiali

Art. 72 – Orario di lavoro

Art. 73 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Art. 74 – Vigilanza

Art. 75 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Capo II

Attività funebre

Art. 76 – Imprese funebri

Art. 77 – Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

Disposizioni varie

Art. 78 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Art. 79 – Mappa

Art. 80 – Annotazioni in mappa

Art. 81 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. 82 – Schedario dei defunti

Art. 83 – Scadenzario delle concessioni

Capo II

Norme transitorie – Disposizioni finali

Art. 84 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 85 – Cautele

Art. 86 – Concessioni pregresse

Art. 87 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

Art. 88 – Tariffe

Art. 89 - Servizio di illuminazione votiva

Art. 90 – Cimiteri per animali d'affezione

Art. 91 – Norma finale e di rinvio

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 1, c. 3 della legge regionale n. 19/2004. (1)

cui all'art. 1, c. 3 della legge regionale n. 19/2004. (1)

(1) Legge Regionale Emilia Romagna n. 19/2004, art. 1 - Finalità, oggetto e principi della disciplina

3. Ai fini della presente legge:

a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;

b) per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

c) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Servizio sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;

i medicina necroscopica;

d) nell'ambito funebre è ricompresa l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, nonché i servizi ad essi connessi di cui agli articoli 13 e 14, che non costituiscono compiti obbligatori dei Comuni. Ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funebre rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla lettera c);

e) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;

iale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;

f) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

Art. 2 - Competenze

Le funzioni in ambito di polizia mortuaria (servizi funebri, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal dirigente / Responsabile di servizio, ai sensi del successivo art. 86.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113-bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda U.S.L.

Art. 3 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:
 - a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune;
 - b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune;
 - c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune nei casi di cui all'articolo precedente;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune, per gli indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e residenti al momento del decesso.
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.
3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro TRE giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nella delibera adottata dalla Giunta Municipale.
6. Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
7. Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.
8. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.
9. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1) (2);

(1) Legge 30 marzo 2001, n. 130, art. 7:

"I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

(2) Legge Regionale E.R. n. 19/2004 - art. 5 - *Obblighi dei Comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali* "(...) 4. I Comuni provvedono a favorire l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.

5. *Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, i Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato".*

di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato".

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune di LOIANO provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzione con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del

servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

o dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

al certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - FERETRI

Art. 7 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione del caso della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata di esso, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero, nei paesi aderenti alla Convenzione di Berlino, per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 10, commi 8 e 9 legge regionale E.R. n. 19/2004. (1)
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

(1) Art. 10 - Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali

"(...)

8. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

9. Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell'autorizzazione all'estradiizione di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 competono al Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto (*), comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica".

(*) Si veda modulo allegato alla Determinazione del responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871 "Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali".

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti (1)

1. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. (1)
2. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Emilia Romagna, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;
 - d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - e) per cremazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b), in ogni altro caso.
3. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
4. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di

zinco, e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L., o suo delegato.

5. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
6. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
7. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
8. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

(1) Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purchè non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso;

b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:

– il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;

– per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.

Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Servizio Sociale sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante, impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di

onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, avvalendosi del competente organo dell'Azienda U.S.L. per gli aspetti igienico sanitari.

Art. 13 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con Determinazione del responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871 "Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali".
2. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

Art. 14 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 15 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto, sia all'interno del Comune (1), sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio (2).
3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

(1) La normativa regionale non ripropone la distinzione prevista dall'art. 24 del dPR n. 285/1990.

Eventuale diversa lettura può discendere da apposita direttiva regionale.

(2) Art. 10, commi 8 e 9 legge regionale E.R. n. 19/2004: vedi nota 1 all'art. 8.

Art. 16 - Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune può predisporre spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.
4. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è oneroso.

Art. 17 - Trasferimento di salme

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui all'art. 10, comma .7 della legge regionale E.R. n. 19/2004; il mezzo deve essere chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio, ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U. S. L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 19 - Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio o soggetto da lui delegato.

L'autorizzazione di cui sopra, quando l'Ufficio di Polizia Mortuaria è chiuso al pubblico, può essere ottenuta tramite l'immediato inoltro, tramite PEC, email o fax, all'Ufficio di Polizia Mortuaria da parte dell'impresa funebre incaricata del trasporto, di una autodichiarazione di trasporto di cadavere redatta su apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente, in cui l'impresa attesta la conformità del trasporto alle regole, alle garanzie e modalità poste dalla normativa nazionale e regionale, con successiva presa d'atto da parte del Comune.

L'autodichiarazione di cui al punto precedente deve essere inviata al Comune prima dell'inizio del trasporto, e nel primo giorno lavorativo utile l'impresa dovrà richiedere la presa d'atto al trasporto all'ufficio di Polizia Mortuaria.

L'Ufficio di Polizia Mortuaria ha l'obbligo di accertare, sulla base della documentazione prodotta dagli organi competenti, quanto dichiarato dall'impresa di onoranze funebri, e in caso di dichiarazione non veritiera, di applicare le sanzioni previste dall'art.76 del d.P.R. n. 445/2000.

Il mancato inoltro dell'autodichiarazione, equivale a trasporto di cadavere senza autorizzazione, sanzionabile ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19/2004.

2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 20 - Sepolture privilegiate

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture privilegiate, è autorizzato dal Dirigente o Responsabile di Servizio, con decreto a seguito di domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento (1).

(1) Vedi nota 1 all'art. 8.

Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati. (1)
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione e dell'affidamento personale, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

(1) Vedi nota 1 all'articolo 8.

Art. 23 - Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI**Art. 24 - Elenco cimiteri**

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 4 e segg. della legge regionale Emilia Romagna n. 19/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:
 - 1) LOIANO - Capoluogo
 - 2) ANCONELLA
 - 3) BARBAROLO
 - 4) BIBULANO
 - 5) RONCASTALDO
 - 6) SCANELLO
 - 7) SCASCOLI

Art. 25 - Disposizioni generali di Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale E.R. n. 19/2004.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'A.S.L., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.
4. Nell'interno del cimitero è prevista dal piano cimiteriale un'area per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'art. 44.

5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso. Sono considerate come nate nel Comune anche le persone nate occasionalmente fuori Comune ma residenti al momento della nascita;
 - d) i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge o parenti in linea retta entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
 - e) i cadaveri dei figli e dei genitori di residenti nel Comune di Loiano;
 - f) i cadaveri dei coniugi di persone che hanno diritto di essere accolte nei cimiteri comunali;
 - g) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
 - i) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del D.P.R. n. 295/1990;
 - j) Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 del D.P.R. n.254 del 15/07/2003;
 - k) Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

La sepoltura tramite inumazione è consentita solo nei casi di cui ai punti: a.- e b.- del presente comma.

2. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi del comma 1, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
3. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di un cadavere su richiesta motivata di un parente del defunto.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 28 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti di cui al capo XVIII del D.P.R. n. 285/1990 e della normativa regionale.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati,

cemento armato, ecc.). Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 29 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni o comunque secondo la normativa regionale vigente (1).
2. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
3. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
4. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

(1) Art. 1 del regolamento della Regione, n. 4 del 23/05/2006.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 30 - Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche, fisiche e alla distanza di almeno 50 centimetri dalla falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
4. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 31 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, ~~salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3,~~ da un cippo, ~~fornito e messo in opera dal Comune,~~ costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfanumerico.
2. Sul cippo verrà applicata, ~~sempre a cura del Comune,~~ una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. ~~A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita, delle persone defunte, all'anno,~~

mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

3. **In sostituzione del cippo di cui ai commi precedenti è consentita, su richiesta dei privati e previa autorizzazione del Comune, l'installazione di lapidi, croci o altri manufatti commemorativi, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.** L'installazione delle lapidi, e dei copritomba, croci ed altri manufatti, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. **I manufatti di cui al comma 3 devono essere realizzati secondo tipologie decorose e tradizionali e rispettare le seguenti caratteristiche:**
 - a. **Dimensione massima della superficie di copertura della fossa non superiore a cm 160x60,**
 - b. **Altezza massima degli elementi verticali (lapidi, croci o simili) non superiore a cm 100, misurata dal piano di campagna,**
 - c. **Tutti gli elementi devono essere contenuti entro la sagoma della sepoltura, senza sporgenze o ingombranti eccedenti.**
5. **I materiali impiegati devono essere idonei, durevoli e consoni al decoro del cimitero; è ammesso l'utilizzo di pietre naturale, marmo, legno trattato o materiali analoghi. È vietato l'impegno di materiali che possano ostruire pericolo per la sicurezza degli operatori o dei visitatori, quali ghiaia, pietrisco sciolto o materiali simili.**
6. **Non è consentita la collocazione di elementi ornamentali, arbusti o altri arredi che:**
 - a. **Superino le dimensioni di cui al comma 4,**
 - b. **Escano dalla sagoma della fossa,**
 - c. **Possano ostacolare le operazioni di manutenzione ordinaria del cimitero.**
7. **Eventuali decorazioni o elementi particolari devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale, che ne verifica la conformità ai criteri di decoro, uniformità e sicurezza.**
8. **La superficie della fossa deve essere in ogni caso idonea a consentire i naturali processi di mineralizzazione, garantendo adeguata permeabilità del terreno.**
9. **Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle nuove installazioni. I manufatti già installati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti fino alla loro sostituzione o modifica.**
10. **L'eventuale inosservanza delle disposizioni dimensionali e monumentali di cui ai commi precedenti, accertata dagli uffici competenti, sarà oggetto di formale segnalazione e contestuale diffida coattiva rivolta all'interessato (concessionario o avente causa), con assegnazione di un termine congruo per il relativo adeguamento. In caso di inutile decorso del termine assegnato senza che l'interessato abbia provveduto alla conformazione del manufatto, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'Art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000.**

Art. 32 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda che si tratti di

tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza.

Art. 33 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
 - d) per coloro che devono aspettare l'esito di eventuali operazioni all'interno del cimitero;
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a sei mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di dodici mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
5. Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione;
6. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.
8. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.
9. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato (scheletrizzato) si applica quanto disposto nel successivo articolo 39.
4. Nel caso di non completa mineralizzazione (scheletrizzazione) del cadavere esumato il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.(1) Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

 (1) Art. 3, lett. G) della legge 30 marzo 2001 n. 130: "l'ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) n. 3 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno venti anni".

Art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 36 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possano essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del Comune o del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 37 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni. Le estumulazioni di salme, tumulate in loculi a concessione perpetua, si possono eseguire dopo il cinquantesimo anno. In caso di necessità, per utilizzo immediato del loculo, si possono eseguire dopo il trentesimo anno.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

5. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 38, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
10. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254. (1)

 (1) Vedi nota 1 all'articolo 34. Si veda anche l'art. 3 del d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

Art. 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono a pagamento. (1)
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

 (1) Vedi nota 1 all'articolo 4.

Art. 39 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 40 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di UN ANNO. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 41 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 42 - Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990 ed alla Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 10 gennaio 2005, n. 10, "Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", è rilasciata dal Dirigente/Responsabile di Servizio a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Art. 44 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri (1)

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. L'affidamento dell'urna cineraria (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001), è possibile alle seguenti condizioni:
 - presentazione di un'istanza da parte del familiare individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa, o volontà manifestata dal coniuge e dai parenti di primo grado.
5. Nella istanza, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
 - generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - il luogo di conservazione;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
6. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
7. Quale luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo.
8. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
9. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3, lettere c) e d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
10. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento.
11. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
12. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
13. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

 (1) vedi *Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 10 gennaio 2005, n. 10, "Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19, Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria".*

Art. 45 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico nel seguente orario:
ORARIO ESTIVO dalle ore 7,00 alle ore 19,00
ORARIO INVERNALE dalle ore 8,00 alle ore 17,00
Può essere autorizzata una sola sepoltura (o una inumazione o una tumulazione) la mattina ed il pomeriggio (qualora previsto).
Si osserverà in proposito il criterio di precedenza ai famigliari del defunto che per primi faranno richiesta di inumazione o tumulazione della salma. Non si effettueranno sepolture nei giorni festivi. Le sepolture, sono effettuate la mattina dei giorni feriali dalle ore 8:30 alle 13:00, con ingresso del feretro nel cimitero entro e non oltre le ore 11:30 il martedì ed il Giovedì pomeriggio con ingresso del feretro nel cimitero entro e non oltre le ore 15:30. Qualora il martedì coincida con una festività infrasettimanale, la possibilità di effettuazione delle sepolture pomeridiane verrà posticipata al giovedì della stessa settimana.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 46 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Art. 47 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

- k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 48 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

Art. 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali seguendo le caratteristiche del cimitero.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 87.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 50 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 51 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI**CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE****Art. 52 - Sepulture private**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 29, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario, determinato in base ad alcuni criteri già consolidati: residenza o meno nel Comune di Loiano al momento del decesso, ubicazione del loculo o dell'ossario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni. Per le esumazioni ed estumulazioni si applica inoltre quanto previsto dall'art 12 della legge regionale Emilia Romagna n. 19/2004.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio comunale competente, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 53 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 (novantanove) anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 50 (cinquanta) anni per gli ossari e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 50 (cinquanta) anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma seguente.
5. È consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.
6. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o dalla prima sepoltura, se antecedente.

Art. 54 - Modalità di concessione

1. Le concessioni in uso di sepolture in loculi o ossari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, nel rispetto del regolamento comunale e del piano cimiteriale.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente:
 - a) di età superiore a 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado;
 - b) di età superiore a 70 anni che abbia il coniuge tumulato nello stesso cimitero, con possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo, anche in altra fila, a quello del congiunto.
 - c) di età superiore a 70 anni, che, in presenza di resti mortali/ceneri del coniuge da tumulare in ossario, faccia richiesta del loculo.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai capoversi 2°, 3° e 4°, lettera b) dell'articolo 52, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 55 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - dal coniuge;
 - dai generi e dalle nuore;
 - dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
10. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

Art. 56 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.
3. Per la manutenzione straordinaria il Comune può provvedere mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.
4. Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/ progetto.
5. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - li eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
6. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
 7. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma 2, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

Art. 57 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 2 dell'art. 52, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 68 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 58 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio comunale competente, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 55 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 55, che assumono la qualità di concessionari.

9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
10. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 55, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 59 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:
 - al 90% della tariffa in vigore al momento della rinuncia, se effettuata entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da cadavere;
 - all'80% della tariffa in vigore al momento della rinuncia, se effettuata entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da cadavere;
 - al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia, se effettuata tra il quarto mese ed il terzo anno dalla concessione;
 - al 30% della tariffa in vigore al momento della retrocessione, se effettuata tra il quarto e il decimo anno dalla concessione;
 - al 20% della tariffa in vigore al momento della retrocessione, se effettuata tra il decimo anno dalla concessione ed il venticinquesimo anno dalla concessione.
2. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il venticinquesimo anno dalla concessione.
3. In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale perpetua spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari:
 - al 30% nel caso di rinuncia di concessioni in uso perpetuo., della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 60 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla

concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma;

- c) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- d) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 61 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell'art. 53, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio comunale competente, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 62 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al comma 4 dell'art. 52, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.
 - ilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 61.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 63 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 64 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro "sessanta" giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 55, comma 8;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 57, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 56;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 65 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. In seguito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 66 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 53, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE ED ATTIVITA' FUNEBRI**CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI****Art. 67 - Accesso ai cimiteri**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio comunale competente.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 48 e 49 in quanto compatibili.

Art. 68 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nel piano cimiteriale.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 69 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 67, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfetariamente determinata in tariffa.

Art. 70 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 71 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 72 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Art. 73 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 74 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 67 e 69.
3. caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 67 e 69.

Art. 75 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 76 - Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 13 della legge regionale E.R. n. 19/2004 e della Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna 7 febbraio 2005, n. 156, "Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 19/2004".
3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Attività Produttive, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli

obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

4. nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

Art. 77 - Divieti

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
 - a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
 - b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
 - c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale Emilia Romagna n. 19/2004.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE****Art. 78 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 79 - Mappa

1. Presso il servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 80 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 81 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
 3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
 4. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
 5. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 82 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 81, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 79.

Art. 83 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 84 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 56 hanno decorrenza a partire da 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 85 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 86 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 86 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 87 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Art. 88 - Tariffe

1. Ogni anno, entro il 31 gennaio, le tariffe vengono, con determinazione del Responsabile del Servizio, variate in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento alla unità euro superiore.
2. Le tariffe potranno inoltre essere variate con deliberazione della Giunta Comunale, qualora non vengano apportate modifiche alla struttura tariffaria o si tratti delle tariffe per i trasporti funebri correlate al mutamento delle condizioni economiche dell'appalto.

Art. 89 - Servizio di illuminazione votiva

L'Amministrazione Comunale provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata, sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo, in base a deliberazione consiliare che fisserà, in entrambi i casi le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza. La sostituzione delle lampadine non più funzionanti è a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 90 - Cimiteri per animali d'affezione

1. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali di cui all'art. 7, comma 3 della legge regionale Emilia Romagna n. 19/2004 si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.

Art. 91 - Norma finale e di rinvio

1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.76 del 24/11/1997 e successive modificazioni è abrogato. E' abrogata, altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 e alla legge regionale Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19.
3. alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 e alla legge regionale Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19.